

OGGETTO: VVAS-2022_44. Comune di Civitavecchia (RM). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al “*Piano di Utilizzazione degli Arenili del Comune di Civitavecchia (P.U.A.)*”. Proponente: Comune di Civitavecchia.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- Con nota prot. n. 85285 del 21/10/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 1042591 del 21/10/2022, il Comune di Civitavecchia, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in oggetto.
- Con nota prot. 1217310 del 01/12/2022, la scrivente Autorità Competente ha richiesto documentazione integrativa, con particolare riferimento al Rapporto Preliminare.
- Con nota prot. 4148 del 19/12/2022, acquisita con prot. 1297070 del 19/12/2022, l’Autorità Procedente ha richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste.
- Con nota prot. 26510 del 23/02/2023, acquisita con prot. 211413 del 24/02/2023, l’Autorità Procedente ha provveduto alla trasmissione del Rapporto Preliminare integrato e la documentazione di piano.
- L’Autorità Competente, con nota prot. 233186 del 01/03/2023, ha integrato e comunicato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente il Piano, in formato digitale:

Regione Lazio

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

- Area Tutela del Territorio
- Area Difesa della Costa

Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente

- Area Protezione e Gestione della Biodiversità
- Area Qualità dell’Ambiente
- Area Geodiversità e Monumenti Naturali

Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

Regione Lazio

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica

- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale
- Area Pianificazione Paesaggistica e di area vasta

Regione Lazio

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

- Area Sostenibilità Energetica

Regione Lazio

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste

- Area Affari Generali e Usi Civici

Regione Lazio

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca

- Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative

Regione Lazio

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale

Ministero della Cultura

- Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

Città Metropolitana di Roma Capitale

- Dipartimento III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"
- Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"

ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Autorità ATO n.2 - LAZIO CENTRALE

ACEA ATO 2

ASL RM 4

Guardia Costiera - Direzione Marittima di Civitavecchia

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area vasta:** nota prot. 251210 del 06/03/2023;
- **Direzione Regionale Ambiente:** nota prot. 301450 del 17/03/2023;
- **Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa:** nota prot. 363868 del 31/03/2023;
- **Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative:** nota prot. 363350 del 31/03/2023;
- **Città Metropolitana di Roma Capitale- Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio":** nota prot. 53203 del 31/03/2023, acquisita con prot. 365537 del 31/03/2023;
- **ARPA Lazio:** nota prot. 26579 del 17/04/2023, acquisita con prot. 425302 del 18/04/2023;

- **Direzione Regionale Ambiente – Area Protezione e Gestione della biodiversità:** nota prot. 433721 del 19/04/2023, che costituisce pronunciamento di Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall’Autorità Procedente sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

Il Rapporto Preliminare riguarda il “Piano di Utilizzazione degli Arenili” (PUA) del Comune di Civitavecchia, redatto in attuazione della Legge Regionale 26 giugno 2015, n.8 e del Regolamento Regionale n. 19/2016.

“Il PUA, individua e disciplina, nel pieno rispetto delle funzioni delegate al Comune dalla Legge Regionale n.13/2007 e s.m.i., la gestione e l’utilizzo delle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale di Civitavecchia, così come individuate dal Sistema Informativo del Demanio (S.I.D.), ai fini del loro utilizzo per finalità turistico-ricreative, suddividendole in zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all’attività degli stabilimenti balneari.

Il piano, non avente valore di strumento urbanistico, tiene conto degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici forniti dall’Amministrazione Comunale e dagli uffici comunali del Settore Demanio Marittimo, nonché delle disposizioni contenute nel “Piano Regionale di Utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo per finalità Turistiche e Ricreative” (PUAR) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.9 del 26 maggio 2021”.

La fascia costiera ricadente nel Comune di Civitavecchia è suddivisa nelle seguenti quattro zone omogenee:

- a) **Zona omogenea n°1** (Località “La Mattonara”): Aree demaniali ricadenti nella Pineta “La Frasca” che si sviluppa dal limite settentrionale della centrale Torre Valdaliga Nord fino a Torre S. Agostino
- b) **Zona omogenea n°2:** Aree demaniali che ricadono nella fascia che va da Torre Valdaliga Nord alla zona della Mattonara
- c) **Zona omogenea n°3:** Aree portuali, al centro della città, di competenza dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, ricadenti nella zona compresa tra la Mattonara e la Fortezza Bramantesca (al confine con la Zona Portuale)
- d) **Zona omogenea n°4:** Aree demaniali ricadenti nell’ambito che si estende dalla Fortezza Bramantesca (al confine con la Zona Portuale) al fiume Marangone (confine con il Comune di Santa Marinella)

“(…) Sono escluse dalla delega di funzioni di cui all’art.59 del D.P.R. n.616/1977, in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, e quindi dall’ambito di applicazione del presente PUA, le sopraelencate zone omogenee di cui alle lettere a), b) e c), di competenza dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, e specificatamente:

- *le aree della prima fascia che comprende la zona della Pineta “La Frasca” che rappresenta una fascia di verde continua che si sviluppa dal limite settentrionale della centrale Torre Valdaliga Nord fino a Torre S. Agostino (Decreto del Ministro dei Trasporti in data 15/09/1999, pubblicato nella G.U. – serie generale – n.226 del 25/09/1999 - Estensione delle aree demaniali marittime di competenza dell’Autorità Portuale di Civitavecchia escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art.59 D.P.R. 24/07/1977 n.616);*

- *le aree demaniali marittime della seconda fascia che va da Torre Valdaliga Nord alla zona della Mattonara e si estende per circa Km 2,50 (Art.59 D.P.R. 24/07/1977, n.616);*

- *le aree portuali ricadenti nella terza zona omogenea che è quella compresa dalla Mattonara fino alla Fortezza Bramantesca al centro della città, per una lunghezza di circa Km 3.50 (Art.59 D.P.R. 24/07/1977, n.616.*

L’ambito di applicazione del presente PUA comprende le aree demaniali marittime ricadenti nella quarta zona omogenea, compresa tra la linea di costa e la dividente demaniale, come individuata dal Sistema Informativo

del Demanio (S.I.D.), che si estende dalla Fortezza Bramantesca (al confine con la Zona Portuale) al fiume Marangone (confine con il Comune di Santa Marinella) per una lunghezza complessiva pari a circa 4,00 Km, fatta eccezione per le seguenti aree demaniali marittime:

- Aree in località Borgo Odescalchi (ex Scalo Matteuzzi) asservite al Cantiere Navale S.r.l. “Lido” (ex Società Incremento Porto Lido), oggi di competenza regionale, come da nota della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n.14/13787 del 29.07.09.
- Aree interessate dal Porto Turistico “Riva di Traiano” in località Marangone, a sud del Comune di Civitavecchia, di competenza della Regione Lazio, ex D.P.C.M. 12 ottobre 2000 - G.U. 30 dicembre 2000 n.303, S.O. n.224 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, in materia di viabilità)”.

Pertanto, la linea di costa riferita all’ambito di applicazione del presente PUA è la sola zona omogenea n.4, per una lunghezza complessiva pari a ml 5.117,50, come riportato di seguito nella tabella estratta dal RP:

LINEA DI COSTA COMPLESSIVA (ESCLUSA LINEA DI COSTA PORTO RIVA DI TRAIANO)		
	ML	%
LINEA DI COSTA COMPLESSIVA	5.117,50	100,00
LINEA DI COSTA OGGETTO DI ZONIZZAZIONE PUA	3.351,40	65,49
LINEA DI COSTA NON UTILIZZABILE	1.766,10	34,51
TOTALE	5.117,50	100,00

La zonizzazione proposta dal PUA, secondo quanto riportato nel RP, ha definito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

“– confermato tutte le concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricreative attualmente presenti sulla costa di competenza comunale, le quali ricadono, in toto, nell’ambito delle aree concedibili;

– determinato una percentuale quantificata in circa il 75,60% destinata all’uso pubblico e alla libera balneazione, contro il minimo del 50% previsto dalla normativa regionale di riferimento;

– garantito la salvaguardia della libera visuale del mare, quantificata in circa il 52,54%, contro il minimo del 50% previsto dalla normativa regionale di riferimento;

– individuato le aree demaniali non più fruibili ai fini degli usi pubblici del mare, con particolare riferimento alla costa ormai fortemente antropizzata che ha determinato una perdita di caratterizzazione formale dei siti;

– individuato le aree oggetto di particolari attenzioni, segnalando la presenza di vincoli idrogeologici, ambientali-paesaggistici, siti di importanza comunitaria (SIC), aree di competenza esclusiva della Regione Lazio nonché dell’Autorità Portuale;

– individuato livelli differenziati di utilizzazione del Demanio marittimo riconducibili alle seguenti grandi categorie:

- aree che possono essere oggetto di concessione demaniale marittima a favore di soggetti privati e pubblici;
- aree per attrezzature balneari;
- aree per spiagge libere e libere con servizi;
- aree per esercizi di ristorazione;

- *aree per noleggio imbarcazioni, rimessaggio e piccola cantieristica, sia per usi imprenditoriali sia per usi a favore degli addetti alla pesca;*
- *aree per strutture ricettive;*
- *aree per strutture ricreative e sportive;*
- *aree per colonie marine e/o attività di tipo sociale-assistenziale;*
- *specchi acquei per punti e/o campi di ormeggio;*
- *specchi acquei per piattaforme galleggianti annesse agli stabilimenti balneari;*
- *aree per attività ricreative e di ristoro;*
- *specchi acquei per usi vari;*
- *aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione;*
- *aree pubbliche attrezzate;*
- *ambiti interessati da interventi pubblici in corso di attuazione”.*

Il PUA prevede quindi le seguenti 5 nuove concessioni con finalità turistico-ricreative:

- *n. 1 stabilimento balneare con annesse piattaforme galleggianti, da realizzarsi in una porzione di arenile ubicata in località Pirgo, in atto destinata a spiaggia libera con servizi;*
- *n.1 spiaggia libera con servizi, da realizzarsi in una porzione di arenile ubicata in località Marangone, in atto utilizzata quale spiaggia libera;*
- *n.1 attività ricreativa e sportiva, all’interno della C.D.M. assentita al Comune di Civitavecchia per opere di urbanizzazione, in prossimità della Piazza Betlemme;*
- *n. 1 attività ricreativa e di ristoro, nell’ambito della concessione assentita al Comune di Civitavecchia per spiaggia libera con servizi, all’interno dell’isolotto del Pirgo, con annesso punto di ormeggio;*
- *n.1 area pubblica attrezzata in via Mascagni, di fatto già utilizzata quale piazzetta “belvedere”;*

Inoltre il Piano prevede la possibilità di:

- *ampliare la superficie della concessione in essere, per spiaggia libera con servizi, in località Via Maratona;*
- *installare, in via temporanea, all’interno delle concessioni assentite al Comune di Civitavecchia, ricadenti nell’ambito della “Marina” e dell’isolotto del Pirgo, una serie di strutture (chioschi bar e/o dehors) per l’erogazione di servizi ricreativi e/o di ristoro, al fine di rilanciare l’economia, riqualificare e rendere più sicuri gli spazi urbani, creare convivialità, rendere armonioso e arredare l’ambiente circostante;*
- *collocare, in ampliamento alle relative concessioni, piattaforme galleggianti negli specchi acquei antistanti i due stabilimenti balneari esistenti (Grotta Aurelia e Baia dell’Orso), al fine di incrementare e migliorare l’offerta turistica;*
- *includere, nella concessione di competenza regionale per cantieristica navale (loc. ex Scalo Matteuzzi), anche lo svolgimento delle attività di rimessaggio e noleggio imbarcazioni;*
- *ampliare le superfici delle concessioni in essere, relative alle seguenti n.4 strutture, per l’installazione di altrettanti punti di ormeggio:*
 - *ai due stabilimenti balneari esistenti (Grotta Aurelia e Baia dell’Orso);*
 - *all’attività di cantieristica navale (concessione di competenza regionale);*
 - *all’attività ricreativa e sportiva ubicata in loc. Punta del Pecoraro - via Maratona*

Riepilogando il proposto PUA di Civitavecchia prevede:

- n.1 nuova concessione per stabilimento balneare, con annesso piattaforme galleggianti (concessione esistente convertita parzialmente);
 - n.1 nuova concessione per spiaggia libera con servizi;
 - n.1 nuova concessione per attività ricreative e sportive (concessione esistente convertita parzialmente);
 - n.1 nuova concessione per attività ricreative e di ristoro (concessione esistente convertita parzialmente), con annesso punto di ormeggio;
 - n.1 nuova concessione per area pubblica attrezzata (opere di urbanizzazione);
 - n.1 concessione, in ampliamento, per spiaggia libera con servizi;
 - n.3 concessioni, in ampliamento, per punti di ormeggio, compresa quella di competenza regionale afferente l'area destinata a cantieristica navale;
 - n.2 concessioni, in ampliamento, per l'installazione di piattaforme galleggianti, nonché la conferma di:
 - n. 19 concessioni esistenti con finalità turistico – ricreative, di cui una di competenza regionale per cantieristica navale;
 - n. 14 concessioni con finalità diverse.
- Il tutto distribuito in n.38 concessioni demaniali marittime, di cui:
- n.22 con finalità turistico – ricreative, comprensive di n.3 concessioni esistenti convertite parzialmente;
 - n.2 per opere pubbliche di urbanizzazione;
 - n.14 per usi diversi,
- con esclusione degli ampliamenti previsti in n.7 concessioni esistenti già conteggiate.

(...) La restante consistenza della costa utilizzabile, pari a ml 1.190,80 circa, è stata tipizzata a n.13 spiagge libere... Specificatamente, la linea di costa utilizzata, ovvero oggetto di zonizzazione - pari a ml 3.351,40 - è stata così tipizzata:

LINEA DI COSTA DISTINTA PER TIPOLOGIE DI UTILIZZAZIONE		
	ML	%
LINEA DI COSTA OGGETTO DI ZONIZZAZIONE PUA	3.351,40	100,00
OPERE DI URBANIZZAZIONE (OU): N.2	212,00	6,32
STABILIMENTI BALNEARI (SB): N.3	381,00	11,37
SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI (SLS): N.4	592,80	17,69
SPIAGGE LIBERE (SL): N.13	1.190,80	35,53
ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (ARS): N.5	216,00	6,44
NOLEGGIO IMBARCAZIONI - PICCOLA CANTIERISTICA (NN): N.1	20,00	0,60
COLONIE MARINE (CM): N.3	524,10	15,64
STRUTTURE RICETTIVE (SR): N.1	197,90	5,91
ATTIVITA' DI RISTORAZIONE (ARS): N.4	16,80	0,50
TOTALE	3.351,40	100,00
La Linea di Costa non comprende la C.D.M. per Attività Ricreative e di Ristoro (ARR), ubicata nell'ambito dell'Isolotto del Pirgo		

In attuazione della normativa regionale il presente PUA garantisce varchi di accesso all'arenile di competenza nella misura di uno ogni 300 mt di costa.

In particolare sono stati previsti n. 5 nuovi varchi di accesso alle spiagge, ubicati nelle seguenti località:

- Lungomare Thaon De Revel - Via Mascagni;

- *ex Scalo Matteuzzi;*
- *Via Aurelia Sud;*
- *Via Maratona - Piscina Comunale;*
- *Via Aurelia Sud - San Gordiano.*

VERIFICATO che nella fascia costiera di Civitavecchia sono presenti 2 siti della Rete Natura 2000 marini, ossia le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominate “Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro” e “Fondali tra Punta S. Agostino e Punta della Mattonara”, di cui la prima prospiciente al tratto di arenile interessato dal PUA in esame;

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare contiene una Scheda di Screening per la Valutazione di Incidenza;

VERIFICATO che, secondo la pianificazione sovraordinata il Piano è inquadrato come segue:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

Il RP inquadra l’area secondo quanto riportato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 (BURL n. 56 - S.O. n. 2 del 10/06/2021).

“I tratti di arenile, ricadenti nella zona omogenea n.4 oggetto di zonizzazione, risultano così vincolati dal PTPR:

1. Dall’esame della tavola A_18-363 Sistemi e ambiti del paesaggio – si evince che le aree demaniali marittime oggetto di zonizzazione PUA (zona omogenea n.4), così come denominate negli elaborati grafici di progetto, ricadono prevalentemente:

- *per le zone della “Marina”, “Pirgo”, “Lungomare Thaon de Revel”, e “Borgo Odescalchi”: nel “Paesaggio Naturale” e nel “Paesaggio degli Insediamenti Urbani”;*
- *per le zone “Ex Scalo Matteuzzi”, “Via A. Bandiera”, Via “Aurelia Sud” e “Punta del Pecoraro – Campo Sportivo (parte)”: nel “Paesaggio degli Insediamenti Urbani”;*
- *per le zone “Punta del Pecoraro – Campo Sportivo (parte)” e “Via Maratona – Piscina Comunale”: nel “Paesaggio Agrario di Continuità” e “Paesaggio degli Insediamenti Urbani”;*
- *per le zone “Via Aurelia Sud – Loc. S. Gordiano” e “Porto Riva di Traiano”: nel “Paesaggio Naturale” e “Paesaggio di Continuità”;*
- *per le zone “Via Aurelia Sud – Loc. Marangone”: nel “Paesaggio Naturale di Continuità” e nel “Paesaggio degli Insediamenti Urbani.*

(...) 2) Dall’esame della tavola B_18-363 Beni Paesaggistici – si evince, in particolare, che le aree demaniali marittime oggetto di zonizzazione, così come denominate negli elaborati grafici di progetto, ricadono prevalentemente nei “Beni ricognitivi di legge”, ed in particolare:

- *tutte le aree oggetto di zonizzazione che vanno dalla “Marina” a “Via Aurelia Sud – Marangone”: protezione delle fasce costiere marittime; infatti l’intera fascia costiera del Comune di Civitavecchia, ai sensi dell’art.142, c.1, lettera a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ex D. Lgs. n.42/2004, è compresa altresì, in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, denominata fascia di rispetto, sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 34 PTPR);*

- *le aree interessate dalla foce di fossi: protezione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua.*

3) Dall'esame della tavola C_18-363 Beni del Patrimonio Naturale e Culturale – si evince, in particolare, che antistante le aree demaniali marittime oggetto di zonizzazione PUA (zona omogenea n.4), che vanno dalla "Marina" a "Via Aurelia – Loc. Marangone", così come denominate negli elaborati grafici di progetto, è presente un'ampia superficie di specchio acqueo dichiarata ZSC (Zona Speciale di Conservazione), che interessa i fondali che si estendono da "Punta del Pecoraro" fino a "Capo Linaro (Comune di Santa Marinella)", nella quale si rende necessario proteggere la prateria di "Posidonia Oceanica".

Piano Territoriale Paesistico Generale (PTPG) della provincia di Roma:

Nel RP viene riportato che "Per quanto riguarda il Comune di Civitavecchia, il Piano prevede una serie di interventi tra cui in particolare la realizzazione del Parco di Funzioni Strategiche Metropolitane (PSMI1) con l'obiettivo di recupero e riuso dei grandi contenitori dismessi in ambito urbano (cementificio, centrale Enel, depuratore Fiumaretta, ecc.) per la localizzazione di funzioni strategiche legate al rinnovato Porto traghetti e crocieristico, direzionali e di servizio urbane e come occasione di riqualificazione e riordino urbano, del waterfront e di alcune aree periferiche degradate".

Piano di Assetto idrogeologico (PAI):

Come evidenziato nel RP in base al Piano di assetto idrogeologico regionale adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n.17 del 04/04/2012 e s.m.i., aggiornato al mese di novembre 2021 "nella zona omogenea n.4, oggetto di zonizzazione, sono presenti aree adiacenti torrenti e/o fossi, nonché tratti di arenile caratterizzati da pareti scoscese, di seguito elencati:

- fosso Infernaccio (area a pericolo A1);
 - fossetto Malpasso (area a pericolo A1 e B1, con elementi areali a rischio R2 e R3);
 - torrente/fosso del Marangone (area a pericolo B1 e C);
- sottoposti a tutela per pericolo di inondazione;
- tratto arenile in loc. Via Maratona;
 - tratto arenile in loc. Marangone: area a pericolo A con elementi areali a rischio R4;
- sottoposti a tutela per pericolo di frana".

Piano risanamento qualità dell'aria (PRQA):

A seguito di verifica con il PRQA, a seguito degli aggiornamenti avvenuti con D.G.R. 15 marzo 2022, n. 119, il Comune di Civitavecchia (Cod. IT1218 - Zona Litoranea) risulta classificato in classe complessiva 3, per il superamento, o elevato rischio di superamento, di almeno un inquinante.

Piano regionale di tutela delle acque (PTAR):

A seguito di verifica con il PTAR approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018 n.18 risulta che il territorio del Comune di Civitavecchia ricade nel Bacino 8 - Mignone Arrone Sud, nel sottobacino afferente al corpo idrico Fiume Mignone 3, con stato ecologico Sufficiente e stato chimico Buono.

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Il RP tiene conto del Piano Rifiuti nella versione approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, pubblicato nel BUR N. 116 - Supplemento n. 1 – del 22/09/2020.

La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata dal Comune di Civitavecchia nel 2021 è stata pari al 65,3 %.

(...) l'impatto atteso sulla produzione/gestione dei rifiuti può essere valutato come trascurabile e poco significativo in relazione alla dimensione comunale.

Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative (PUAR)

Relativamente al PUAR, nel RP viene evidenziato che "la zonizzazione di progetto, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n.19/2016, destina alla pubblica fruizione, mediante la tipizzazione a spiagge libere e libere con servizi, una quota di riserva di linea di costa utile superiore al 50% (75,60% = ml

1.783,60), nonché garantisce un rapporto, tra il fronte mare occupato dai volumi edilizi e la libera visuale del mare, pari al 52,54%, contro il 50% stabilito dalla normativa regionale... il PUA accoglie, in maniera coerente e attuativa, gli indirizzi e le prescrizioni del PTPR, il quale recepisce, a sua volta, anche le osservazioni e le prescrizioni del “parere motivato di VAS”, senza riscontrare aspetti di attrito, definendo obiettivi e strategie, in piena concordanza”.

Programma dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2

Il Comune di Civitavecchia ricade nell’ATO 2, denominato Lazio Centrale - Roma.

Nel RP viene riportato che “per quanto riguarda il Comune di Civitavecchia la società ACEA gestisce solo il Servizio Idrico Potabile, mentre è in corso di affidamento alla stessa società anche la gestione dei Servizi di Fognatura e Depurazione, oggi direttamente amministrata dal Comune.

L’approvvigionamento idrico del Comune, pari a circa 500 l/abitante, è effettuato attraverso le seguenti fonti:

- fornitura dall’Acquedotto HCS (ex acquedotto del Nuovo Mignone);
- fornitura dal Consorzio Medio Tirreno;
- fornitura ACEA, mediante una serie di impianti a servizio della rete di distribuzione.

Il territorio del Comune di Civitavecchia è servito da un solo depuratore comunale ubicato in loc. Fosso della Fiumaretta”.

Piano Regolatore Generale (P.R.G.):

Nel RP viene riportato che il P.R.G. vigente del Comune di Civitavecchia è quello “approvato con D.P.G.R. 02/10/1967, pubblicato sulla G.U. n.48 del 23/02/1968.

Le zone costiere interessate ricadono nelle seguenti zone di Piano Regolatore Generale:

- fascia costiera della Marina: Zona per Servizi;
- fascia costiera del Pirgo e di Borgo Odescalchi: Zona bianca non normata, a ridosso della Città Consolidata;
- fascia Borgo Odescalchi – Ex Scalo Matteuzzi: Zona Militare comprendente un’area retrostante di proprietà privata;
- fascia Via Aurelia Sud (comprendente Via A. Bandiera, Punta del Pecoraro, Via Maratona, San Gordiano e Marangone), fatta eccezione per la fascia del Porto Riva di Traiano: Zona a Verde Urbano e Parchi.

(...) L’analisi di coerenza denota l’assenza di profili di incompatibilità della Zonizzazione del PUA con le previsioni del PRG.

Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e Programma Urbano dei Parcheggi (PUP)

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Civitavecchia è stato approvato con delibera del C.C. n.28 del 13/05/2010 ed è stato aggiornato in data 23/11/2020.

Il Comune di Civitavecchia si è dotato inoltre anche di un Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) “il cui Rapporto III^a Fase (Rev. 1) è stato approvato con deliberazione della G.M. n.216 del 10/08/2011”.

Il PUA, come riportato nel RP, “pur non potendo incidere direttamente sulle politiche della mobilità a scala comunale...contribuisce di fatto al perseguimento degli obiettivi finalizzati al miglioramento della mobilità pedonale ed ecosostenibile” mediante la “realizzazione di nuovi varchi pedonali di accesso all’arenile nonché la riqualificazione di quelli esistenti” integrati con la realizzazione di una pista ciclabile, pianificata dall’Amministrazione comunale, e di percorsi pedonali sul lungomare.

Piano di Disinquinamento acustico

Il Comune di Civitavecchia è provvisto di “Piano di Disinquinamento Acustico”, approvato con D.C.C. n. 102 del 28/12/2006.

Nel RP viene riportato che “non sono stati riscontrati profili di incompatibilità tra gli interventi previsti dal PUA (installazione dei manufatti, attività finalizzate alla posa dei servizi per la spiaggia, dei servizi per la nautica e dei percorsi di accesso all’arenile, fruizione degli arenili, ecc.) e gli obiettivi del “Piano di Disinquinamento

Acustico” in esame, sia nella fase di cantierizzazione delle strutture turistico-ricreative che in quella di fruizione degli arenili”.

CONSIDERATO che per il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative della Regione Lazio (PUAR) è stata espletata una procedura di VAS ex artt. 13-18 d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale del PUAR contiene un focus su Civitavecchia nel quale viene riportato tra le altre cose che:

“INDICAZIONI

- Qualora nei mesi di maggio - agosto il personale o i fruitori delle Strutture balneari individuino tracce o esemplari di Tartaruga marina in deposizione, occorre segnalarlo alla Guardia Costiera (1530) che attiverà la Rete Regionale di Recupero della Tartaruga marina (TartaLazio). Qualora si verifichi la nidificazione di Tartaruga marina sarebbe opportuno evitare l'uso di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge e spegnere la notte eventuali luci presenti sulla spiaggia.

- Nell'eventualità di implementazione di concessioni di utilizzo di arenili in zone considerate sensibili per la presenza di emergenze architettoniche e di particolare rilevanza, si consiglia di procedere ad una valutazione preventiva coinvolgendo in fase preliminare la competente Soprintendenza.

(...) Parcheggi: Nella zona sono presenti parcheggi pubblici. Nella zona centrale, nei pressi della Stazione F.S., è collocato un parcheggio pubblico oltre ai posti auto delle strade di collegamento interquartiere. Più problematica è la situazione dell'area a Nord, dove non vi sono parcheggi pubblici e un breve tratto di terreno vegetale antistante la Pineta viene usato per la sosta dei veicoli.

Accessi al mare: In corrispondenza dell'area portuale e della centrale elettrica di Torre Valdaliga non vi sono accessi al mare a causa della presenza di infrastrutture”.

RICHIAMATO il parere motivato sul PUAR espresso con Det. G13307 del 07/10/2019;

TENUTO CONTO che il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative della Regione Lazio (PUAR) fornisce al cap. 4 specifici indirizzi ai Comuni per l'elaborazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale, richiamando la L.R. 8/2015 in cui viene precisato che l'ambito di riferimento per i Comuni nell'elaborazione dei PUA è rappresentato dal solo arenile di propria competenza;

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area vasta

L'Area regionale evidenzia i seguenti aspetti: *“(...) in merito a quanto relazionato sulle proposte progettuali previste dal presente PUA... si ritiene opportuno specificare che tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alla disciplina del PTPR, quale strumento di pianificazione sovraordinata e, pertanto, ogni intervento di modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., dovrà essere subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.*

(...) - relativamente all'analisi di coerenza esterna del presente Piano con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, si rappresenta che nel Rapporto Preliminare non risulta alcun riferimento al PTRG, adottato, ai sensi dell'art. 62 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2000, n. 2581 e pubblicato sul B.U.R.L. del 20 febbraio 2001, n. 5, S.O. n. 6, quale strumento di

definizione degli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale;
(...) relativamente a quanto argomentato nel Rapporto Preliminare (pag. 57 e seguenti) sul Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) di Città Metropolitana di Roma Capitale... nel Rapporto Preliminare non risultano illustrate nel dettaglio le verifiche di coerenza tra il presente PUA con gli elaborati costitutivi del PTPG.
(...) - in considerazione del fatto che all'interno della Zona omogenea n. 1 del presente PUA ricade il Monumento Naturale La Frasca... non citato nella documentazione trasmessa dall'Autorità Procedente e visionata nel box regionale, si ritiene opportuno rappresentare che, nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento, il Monumento Naturale in parola è sottoposto alla disciplina di salvaguardia di cui all'art. 8 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nonché alle prescrizioni dettate dal Decreto sopra citato..."

Direzione Regionale Ambiente

La Direzione Regionale evidenzia quanto segue:

"Considerato che è stata correttamente considerata nell'analisi di coerenza esterna la pianificazione e la normativa di settore attinente alle competenze della scrivente Direzione, in particolare il Piano Regionale di Tutela delle Acque il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria;
Considerato che la proposta di Piano in argomento è conforme al "Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità Turistiche e Ricreative" approvato con DCR 26 maggio 2021, n. 9;
Preso atto che è stata correttamente considerata la presenza di ZSC marine designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE cod. IT6000005 "Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara" e cod. IT6000006 "Fondali tra Punta Pecoraro e Capo Linaro" per le quali valgono le misure di conservazione di cui alla DGR 369/2016, nonché delle ZSC terrestri Fiume Mignone (medio corso) IT 603000136 e ZSC - Fiume Mignone (basso corso) IT 6010035 per le quali valgono le Misure di Conservazione di cui alla DGR n. 159/2016;

(...) nel Rapporto Preliminare e nella documentazione allegata all'istanza manca il riferimento al Monumento Naturale Regionale "La Frasca", istituito con D.P.R.L. 29 settembre 2017, n. 161 (B.U.R.12 ottobre 2017, n. 82; S.O. n. 1);

2) il Monumento Naturale sembrerebbe coincidere con quella che viene rappresentata nel Rapporto Preliminare e nella cartografia allegata come Zona omogenea n. 1... l'area individuata quale Demanio Marittimo inclusa nel perimetro del Monumento Naturale "La Frasca" non rientra fra gli ambiti demaniali di competenza del Comune di Civitavecchia a seguito della delega regionale sulla gestione dei beni demaniali marittimi per finalità turistiche ricreative...

(...) Considerato tuttavia che sia auspicabile per l'Amministrazione Comunale proponente tener nella dovuta considerazione l'intero territorio costiero del comune di Civitavecchia ai fini di stabilire un rapporto fra le risorse ambientali e paesaggistiche con la zona interessata dal Piano dell'Utilizzazione dell'Arenile di cui all'oggetto ai fini della fruizione turistica, e qualora intenda avviare specifica progettazione che interferisca con il citato Monumento Naturale, questo è sottoposto alla disciplina di salvaguardia di cui all'art. 8 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nonché alle prescrizioni dettate dal Decreto istitutivo sopra citato. Ritenuto di poter escludere in questa fase la possibilità di sussistenza di incidenze indirette su habitat e specie tutelati nei Siti Natura 2000;

Ciò premesso si comunica che per quanto di competenza della scrivente Direzione, il Piano in oggetto non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs 152/2006.

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa

La struttura regionale competente rileva quanto segue:

"si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- per quanto riguarda gli accessi al litorale interessato, previsti e non dal Piano in argomento: gli stessi dovranno essere adeguati (in numero e dimensioni) e regolamentati in misura sufficiente a garantire l'accesso e l'operatività dei mezzi utilizzati per gli eventuali interventi di difesa costiera (ivi compreso il possibile ripascimento del litorale) e/o per le attività di manutenzione ordinaria, soprattutto in prossimità delle zone di rilevata forte erosione;
- per quanto concerne il fenomeno erosivo, su tutti i tratti di litorale individuati nella cartografia attuale del P.U.A. in esame è necessario un attento monitoraggio da parte dell'Amministrazione comunale di Civitavecchia (RM), con aggiornamento costante dei relativi dati, anche in seguito all'approvazione del P.U.A. e all'attuazione dello stesso;
- per la necessità dell'istallazione di eventuali strutture temporanee previste nel citato PUA si raccomanda comunque, per una effettiva difesa dell'arenile, che sia verificato dall'Amministrazione, il posizionamento delle stesse rispetto alla linea di riva al fine di scongiurare l'interferenza con la dinamica costiera e di tenere conto dello stato di erosione locale nel tratto interessato da eventuali concessioni".

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative

La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: "(...) Si esprime, nel complesso, valutazione positiva in merito alla pianificazione contenuta nel P.U.A. del Comune di Civitavecchia, che si propone di tenere conto delle emergenze ambientali e culturali specifiche... Si esprime apprezzamento per il rilevamento di alcune criticità come, ad esempio "una situazione poco sostenibile dei due stabilimenti balneari esistenti, che presentano caratteristiche di scarsa sostenibilità delle strutture e dei materiali utilizzati" e "la scarsa accessibilità all'arenile in alcuni tratti costieri in quanto non esistono adeguati varchi di accesso carrabili o pedonali." (Pagg. 34 e 41 del Rapporto Preliminare e pag. 35 della Relazione Generale). Infatti, in risposta a tale criticità, sono previsti nel PUA 5 nuovi varchi di accesso alle spiagge.

(...) Tuttavia si ritiene necessario esprimere alcuni rilievi su particolari aspetti del "Rapporto Preliminare", della "Relazione Illustrativa", delle "Norme Tecniche di Attuazione" e del "Disciplinare Tecnico" che, suscitano alcune perplessità. Tali rilievi non hanno alcuna pretesa di esaustività, e si rinvia, pertanto, alla fase della Conferenza di Servizi per eventuali ulteriori considerazioni/prescrizioni.

Per gli Stabilimenti Balneari (SB) e per gli Esercizi di Ristorazione (ER) sono previste strutture galleggianti e/o piattaforme su palafitte, poste su specchi acquei antistanti, oggetto di concessioni a carattere temporaneo, attrezzate per migliorare la fruibilità e l'attrattività degli impianti balneari a terra mediante l'offerta di servizi e/o attrezzature balneari aggiuntive, o la fruibilità e l'attrattività dell'attività di ristorazione a terra (Pagg. 14 e 16 "Norme Tecniche di Attuazione"). Tali piattaforme galleggianti risulta chiaro essere previste per gli Stabilimenti Balneari (sia quelli già esistenti) sia quello che sarà oggetto di nuova concessione (Pag. 40 "Relazione Generale"), e di esse è presente la rappresentazione grafica nel "Disciplinare Tecnico" pag. 18 "Schema tipologico Stabilimento Balneare (SB) con servizi aggiuntivi su piattaforme galleggianti". Non è invece presente nel "Disciplinare Tecnico" la rappresentazione grafica della struttura galleggiante e/o piattaforma su palafitte, menzionata per gli Esercizi di Ristorazione (ER) alla pag. 16 delle "Norme Tecniche di Attuazione". Le "caratteristiche dimensionali" delle piattaforme galleggianti sono descritte nelle "Norme Tecniche di Attuazione" alla pag. 36, in relazione alle "Spiagge Libere con Servizi" (SLS) Paragrafo 11.3.2., ma non per gli "Esercizi di Ristorazione" (ER) Paragrafo 11.3.6.

Quanto ai Punti di Ormeaggio (pagg. 92 e 93 del "Rapporto Preliminare" e pagg. 23 e 24 delle "Norme Tecniche di Attuazione"), è prevista la conferma dei 4 già esistenti e la previsione di ulteriori 5. È apprezzabile l'attenzione agli aspetti della sicurezza e della tutela ambientale espressi alla pag. 24 delle N.T.A.:

(...) A tal proposito corre obbligo evidenziare quanto disposto dal PUA Regionale: “I PUA comunali devono prevedere le caratteristiche strutturali e dimensionali delle strutture, anche a carattere provvisorio, destinate ai servizi alla balneazione e al ristoro in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella urbanistica, ambientale e paesaggistica”.

Nel PUA Comunale si ritiene che debbano essere pertanto chiaramente individuate e localizzate le diverse strutture ubicate nelle aree oggetto di concessione demaniale, e indicata la loro destinazione, ivi compresi i Punti di Ormezzano, sebbene non possa disconoscersi come sia differente, per propria natura, la concessione di un tratto di arenile rispetto alla concessione di uno specchio acqueo.

Si richiama, infine l’attenzione sulla tipologia di utilizzazione del Demanio Marittimo riconducibile alla categoria “Aree per attività ricreative e di ristoro” prevista alla pag. 44 del “Rapporto Preliminare” ed alla pag. 39 della “Relazione Generale”.

Si ritiene che tale tipologia, non prevista nel Regolamento Regionale n. 19/2016, configuri un ibrido – che potrebbe ingenerare confusione - tra le “Aree per esercizi di ristorazione” (ER) e “Aree per Attività Ricreative e Sportive” (ARS) previste e disciplinate rispettivamente all’art. 3 lett. e) e h) del citato R.R. n. 19/2016.

Con riferimento alla DESTAGIONALIZZAZIONE delle attività sul Demanio marittimo il PUA del Comune di Civitavecchia dovrebbe contenere indicazioni più dettagliate, oppure rinviare ad altro atto del Comune che preveda una regolamentazione di maggior dettaglio.

Ci si riserva di esprimere ogni ulteriore valutazione e considerazione, a seguito di un più analitico esame degli elaborati costituenti il P.U.A in questione, in rapporto alla conformità del medesimo alla normativa vigente ed al Piano di Utilizzazione degli Arenili Regionale (approvato con la Deliberazione Consiliare n. 9 del 26.05.2021 in premessa richiamata), in sede di Conferenza di Servizi, che sarà indetta dal Comune di Civitavecchia, al termine della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”.

Città Metropolitana di Roma Capitale- Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio”

L’amministrazione provinciale comunica che “per quanto riguarda le valutazioni condotte sull’area d’intervento in relazione al P.T.P.G. (Piano Territoriale Provinciale Generale), approvato con D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, si evidenzia che nella Tavola Tp2, occorre evidenziare che il Piano in argomento, per quanto dichiarato negli elaborati tecnici esaminati, è conforme al PRG vigente e, pertanto, non ponendosi in variante al PRG, esso non è soggetto all’espressione del parere di compatibilità da parte di questo Ente...

Ciò premesso, tenuto conto che non si rilevano particolari contrasti con le direttive e prescrizioni del PTPG, ferma restando la competenza dell’Ente Regionale in ordine alla valutazione dell’ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, si rilevano i seguenti elementi di approfondimento da specificare in un eventuale Rapporto Ambientale e, comunque, da garantire in fase di eventuale prosieguo dell’iter urbanistico:

– con riferimento alla Rete Ecologica (REP) dovrà essere verificata la sussistenza di eventuali interferenze delle previsioni del Piano in esame, con particolare riguardo alla “possibilità di installare manufatti leggeri, anche del tipo prefabbricati e di strutture in genere, in modo tale da non impedire la libera visuale del mare, purché diretti a soddisfare, solo ed esclusivamente, esigenze di tipo temporaneo” (Relazione Generale, pag. 49) con gli ambiti di “connessione primaria” (art. 25 delle N.A, del PTPG) presenti in alcuni settori della fascia costiera del Comune di Civitavecchia, come individuati nella Tav. TP2 del PTPG; si evidenzia che il settore caratterizzato da maggior naturalità nell’ambito territoriale interessato dal PUA, entro cui sussiste la maggior parte dei suddetti ambiti di connessione primaria (risultando perciò potenzialmente soggetto a possibili interferenze), corrisponde alla “zona omogenea n. 1 (da Torre S. Agostino a Torre Valdalgia Nord);

- quanto sopra dovrà essere verificato anche nei confronti dei previsti nuovi “varchi d’accesso”, ove dovessero risultare eventuali interferenze con componenti della REP;
- circa l’installazione di n. 5 nuovi punti di ormeggio previsti nel PUA si prende atto di quanto riportato nell’elaborato “Screening di Incidenza” (Elaborato n.9) circa la valutazione delle incidenze potenziali, in base alla quale risulta che “l’installazione dei previsti punti d’ormeggio per piccole imbarcazioni, non comporta sottrazione né parcellizzazione dell’habitat Praterie di Posidonia – né comporta effetto-barriera, comunque incidente sulla estensione e sulla continuità dell’habitat medesimo - ovvero dello spazio sommerso oggetto di conservazione-valorizzazione” consentendo di “ritenere comunque tollerabili le previsioni del PUA nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT 6000006 denominata “Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro”, ai fini della conservazione-valorizzazione dell’habitat Praterie di Posidonia – e in generale degli ambiti ambientali-biologici di riferimento”;
- Si ritiene opportuno confermare, nel prosieguo dell’iter amministrativo concessorio, la necessità di “prescrivere – ovvero raccomandare, per le fasi successive di operatività a regime dei punti d’ormeggio in progetto, al Soggetto Gestore delle relative attività, le azioni di ulteriore valorizzazione e promozione dei Siti” come riportate nello “Screening di Incidenza” (Elaborato n.9 – pag. 22), nel rispetto del principio di precauzione e della Direttiva di cui all’Appendice normativa II.1 alle N.A. del PTPG con riferimento all’Unità Territoriale Ambientale “A” (Unità supplementare dei fondali marini prospicienti la costa).

ARPA Lazio

L’Agenzia regionale per le diverse componenti ambientali analizzate evidenzia quanto segue:

“ARIA. (...) La situazione che ha caratterizzato il comune in esame, nel periodo preso in considerazione (2018-2021), non mostra particolari criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma. Tuttavia alcune azioni del PUA, possono arrecare un incremento del traffico che, seppur modesto, può generare degli impatti sullo stato della qualità dell’aria. Sarebbe stato, quindi, opportuno presentare nel R.P., per valutare al meglio l’impatto che il PUA genera sulla matrice aria, una stima quantitativa dei livelli di traffico che l’area portuale attrae nell’area oggetto d’esame.

Si evidenzia che nella fase di esecuzione del Piano in esame, occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione degli impatti nella fase di cantierizzazione (dispersione delle polveri, movimentazione di terra, trasporto di materiale, nonché al funzionamento dei veicoli e macchinari di cantiere), inoltre le opere previste dovranno rispettare quanto previsto dalle “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia - L.R. 27/05/2008, n. 6.

(...) Tenuto conto di quanto sopra riportato e preso atto di quanto scritto nel R.P. si ritiene che il PUA non sia tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell’aria se verranno effettuate azioni di mitigazione che garantiscono la massima riduzione del fabbisogno energetico, con i conseguenti benefici in termini di emissioni e di sostenibilità ambientale, ed una minore richiesta di energia e di potenza, riducendo l’impiego di fonti inquinanti e relativi sprechi a favore di un maggiore sfruttamento di quelle rinnovabili pulite, come l’apporto solare e se verranno seguiti i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell’aria indicati nel PRQA vigente.

RISORSE IDRICHE. (...) Si evidenzia che, a quanto risulta dalle cartografie in possesso di Arpa Lazio, per quanto concerne l’infrastrutturazione del sistema di depurazione del territorio comunale, l’area in esame è collegata all’impianto di depurazione Fiumaretta – con capacità depurativa di 90.000 AETU su 65.218. Sarebbe opportuno verificare che la capacità del depuratore sia in grado di sostenere l’aumento del carico dovuto agli interventi del PUA, anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Tale analisi, inoltre, dovrebbe tenere conto anche dello stato di qualità dei corpi idrici nei quali avviene l’immissione delle acque dopo il processo di depurazione.

SUOLO. (...) Il comune di Civitavecchia ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie di competenza amministrativa pari al 19,8%, corrispondente a circa 1.460,93 ha di superficie di suolo consumato per l'anno 2021.

(...) Pertanto, dovranno essere previste opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione (ad esempio le aree destinate a parcheggio potrebbero essere realizzate utilizzando tecniche costruttive che permettano un'adeguata permeabilità del suolo contenendo il rischio idraulico).

Si evidenzia infine che il Piano in esame, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

RIFIUTI. (...) Si sottolinea che alcune azioni del PUA, come il rilascio di nuove concessioni e l'ampliamento e di quelle già esistenti, può portare ad un flusso turistico e conseguentemente ad una maggiore produzione di rifiuti urbani, o ad essi assimilabili, che dovranno essere gestiti in conformità con gli obiettivi del recupero e del riciclo e agli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020, n. 116. Considerando quanto detto e l'attuale gestione comunale della raccolta differenziata, si ritiene che l'impatto degli interventi in esame sulla matrice rifiuti sia poco significativo, effettuando anche una corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'attività di cantiere secondo la normativa di settore.

RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO). (...) nel R.P. non si riporta nessuna informazione inerente la classificazione acustica dell'area in esame e quindi dei relativi limiti acustici da rispettare, per tanto, fatto salvo il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997 e dei Requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5 dicembre 1997.

Si evidenzia inoltre che nella fase di attuazione del Piano in esame occorrerà mettere in campo adeguate misure di mitigazione in fase di cantiere.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO. (...) Nel caso in cui, la variante in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, occorrerà considerare i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico, in quanto l'eventuale presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante (Legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003), poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore.

RADON. (...) necessario che in fase di esecuzione della variante in esame si introducano idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento individuato per il gas radon dal D.lgs. 101/2020".

Direzione Regionale Ambiente – Area Protezione e Gestione della Biodiversità

Ritenuto che nessuna delle attività previste dal PUA prevede l'interferenza diretta con l'habitat del Posidonieto; infatti è esclusa la realizzazione di campi ormeggio che utilizzino sistemi di ancoraggio a corpo morto. Al contrario, l'ormeggio ivi previsto è a basso impatto ambientale nonché idoneo alle caratteristiche proprie del punto di fondale interessato, in coerenza con quanto indicato al punto 7.1.2 "Obblighi e Divieti" delle Misure di Conservazione specifiche di cui alla DGR 369/2016, volte alla tutela dell'habitat mediante l'utilizzo delle tipologie di ormeggio a basso impatto ambientale (es: "Harmony" per praterie di fanerogame su fondi sabbiosi; "Manta ray" per praterie di fanerogame su fondi fangoso-sabbiosi, "Halas" per fondi rocciosi); Ritenuto di poter escludere la possibilità di sussistenza di incidenze dirette e indirette su habitat e specie tutelati nei Siti Natura 2000, marini e terrestri;

Tutto ciò premesso, si comunica che il Piano non determina interferenze significative sullo stato di conservazione dei Siti Natura 2000 più prossimi e non deve essere sottoposto ad ulteriori fasi della Procedura di Valutazione appropriata di Incidenza e si esprime parere favorevole di Screening ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997.

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- il PUA in esame disciplina gli interventi sulle aree demaniali marittime, consentendone, previa concessione demaniale, la fruizione ai fini turistici ricreativi, senza assumere valore di strumento urbanistico;
- Il PUA interessa il settore costiero del Comune di Civitavecchia compreso tra la linea di costa e la dividente demaniale *"come individuata dal Sistema Informativo del Demanio (S.I.D.)"* secondo quanto indicato nel RP, ed in particolare disciplina la sola parte del settore costiero demaniale di competenza del Comune di Civitavecchia, denominato *"Zona omogenea n°4"*, nell'ambito che si estende dalla Fortezza Bramantesca (al confine con la Zona Portuale) al fiume Marangone (confine con il Comune di Santa Marinella), interessando un tratto di costa di lunghezza complessiva pari a circa 5.117,5 ml, di cui utilizzabile pari a circa 3.351,4 ml;
- Nel Rapporto Preliminare, nella descrizione dei diversi tratti costieri comunali (zone omogenee), non si tiene conto della presenza del Monumento Naturale *"La Frasca"*, ricadente nella *"Zona Omogenea n°1"*, comunque esterna alle previsioni del presente PUA e caratterizzata *"da maggior naturalità nell'ambito territoriale interessato dal PUA"* come riportato nel parere della struttura di Città Metropolitana di Roma Capitale competente sulla rete ecologica;
- Il PUA in esame conferma le concessioni demaniali esistenti con finalità turistico-ricreative, prevedendo un incremento di 5 nuove concessioni e garantendo varchi di accesso ogni 300 metri di costa, nonché percentuali di spiagge libere e tratti con libera visuale del mare come previsto dal Piano regionale di settore (PUAR);
- Il PUA in esame recepisce le osservazioni e le prescrizioni del sopra richiamato parere motivato di VAS sul PUAR, espresso con Det. G13307 del 07/10/2019;
- L'Area regionale *"Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative"* ha espresso una valutazione positiva sul PUA in relazione alla conformità del PUA alla pianificazione regionale vigente (PUAR), esprimendo contestualmente alcuni *"rilievi su particolari aspetti"*, da chiarire in sede di successiva conferenza di servizi;
- Sono previsti 5 nuovi punti di ormeggio, pari a mq. 1.500 cadauno, compresi all'interno della ZSC *"Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro"*, le cui ricadute ambientali sulla Rete Natura 2000 sono state analizzate nel documento *"Elaborato n. 8.2 Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) – Fase di Screening"*, e per i quali la struttura regionale competente in materia si è pronunciata favorevolmente;
- La proposta di PUA in esame si adegua ai contenuti del R.R. 19/2016 per quanto concerne la previsione di destagionalizzazione dell'offerta turistica mediante *"l'incremento di servizi che possano garantire l'uso e la frequentazione delle strutture turistico-ricettive per tutto l'anno"* come riportato nel RP, e che tra le previsioni di piano a supporto della destagionalizzazione vi è anche l'individuazione di aree da adibire a

nuovi parcheggi *“la cui indicazione grafica ha valore meramente indicativo”*, con particolare riferimento ad *“un nuovo parcheggio pubblico in località Borgo Odescalchi – Ex Scalo Matteuzzi, nonché una serie di parcheggi privati eventualmente da convenzionare nonché quelli pubblici...”*;

- Per quanto concerne i parcheggi nel Rapporto Ambientale relativo al PUAR venivano segnalate criticità legate all'assenza di parcheggi pubblici per il solo settore costiero Nord di Civitavecchia, non interessato dal PUA in esame;
- Nel RP in merito ai parcheggi viene riportato che sono comunque previste delle ipotesi di potenziamento delle aree da adibire a parcheggi, al fine di ridurre il traffico generato sul litorale durante la stagione balneare;
- Nel RP si tiene conto anche degli effetti cumulativi del PUA con altri interventi programmati nel contesto territoriale di riferimento, quali la realizzazione di una nuova pista ciclabile ed opere di difesa costiera (barriere soffolte) per le quali viene evidenziato che nell'insieme contribuiranno ad *“miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico-balneare”*;
- Per quanto riguarda le opere di difesa costiera la struttura regionale competente si è espressa favorevolmente sul PUA in esame, fermo restando il rispetto di determinate condizioni, che consentano di prevenire e contrastare adeguatamente i fenomeni di erosione costiera;
- Il PUA in esame fornisce evidenza dei settori costieri in erosione ed in accumulo dei sedimenti, come individuato nella planimetria Tav. 3.2 relativa alla *“Zona omogenea n°4”*;
- Nel RP viene rilevata una criticità inerente aspetti di difesa del suolo per la presenza di concessioni esistenti localizzate su aree a *“rischio di inondazione”* in presenza di corsi d'acqua e fossi con pareti scoscese (Fosso Infernaccio, Fosso Malpasso, Torrente Marangone) ed aree *“a rischio frana”* secondo quanto definito dal PAI, per le quali il PUA in esame ne conferma l'ubicazione a condizione che siano rispettati specifici requisiti, come indicato nell'analisi di coerenza a pag. 65-66 del RP;
- Nel RP in merito alla mobilità vengono richiamate previsioni di sviluppo della mobilità sostenibile per il tratto di costa interessato dal PUA, escludendo un incremento del traffico veicolare rispetto alla situazione attuale;
- Per quanto concerne la componente ambientale *“Rumore”* ARPA Lazio segnala l'assenza di informazioni nel RP in merito alla classificazione acustica dell'area in esame;
- L'Area regionale competente in pianificazione paesaggistica ha precisato alcuni aspetti inerenti la coerenza con la pianificazione sovraordinata e le norme di settore;
- Nel RP è stata eseguita la coerenza anche con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), da cui emerge la coerenza del PUA con diversi GOAL della Strategia medesima, promuovendo la pubblica fruizione del demanio marittimo nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale;

CONSIDERATO che l'Area regionale Protezione e Gestione della Biodiversità con prot. 433721 del 19/04/2023 ha espresso il proprio pronunciamento di screening di Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., comunicando di non assoggettare il piano alla fase di Valutazione appropriata;

TENUTO CONTO delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza, G.U. n. 303 del 28/12/2019, e delle Linee Guida regionali approvate con DGR 938 del 27/10/2022 in merito al coordinamento tra la procedura di

VAS e VinCA per le quali *“l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS”*;

VALUTATO che:

- Il PUA proposto tiene conto del “Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative” (PUAR), approvato con DCR n. 9 del 26/05/2021, recependo i contenuti dello stesso, del relativo Rapporto Ambientale e degli esiti del parere motivato di VAS; la struttura regionale competente ha rinviato alla successiva conferenza di servizi alcune precisazioni su determinate tipologie concessorie in coerenza con quanto stabilito dal PUAR;
- Il PUA non ha valenza urbanistica e le sue previsioni si applicano esclusivamente al tratto costiero di demanio marittimo di competenza del Comune di Civitavecchia classificato come “Zona omogenea n. 4” di lunghezza pari a circa 5.117,5 mt lineari compreso tra la “linea di costa” e la “dividente demaniale”;
- Il PUA proposto non interviene sui tratti interessati dal Monumento Naturale “La Frasca”, posto a nord dell’area urbana di Civitavecchia, rappresentativi della zona più integra dal punto di vista naturalistico;
- La Direzione Regionale Ambiente, competente per gli aspetti inerenti la Rete Natura 2000 e le aree naturali protette, non ha rilevato interferenze significative del Piano con i valori ambientali di propria competenza, con particolare riferimento alle ricadute sui siti della Rete Natura 2000;
- Per gli interventi previsti dal PUA è comunque necessario che gli stessi siano conformi alla disciplina del P.T.P.R. e subordinati a specifica autorizzazione paesaggistica, come evidenziato dalla struttura regionale competente;
- La proposta di PUA nella “Zona omogenea n.4” prevede 5 nuove concessioni, garantendo il mantenimento di spiagge libere in percentuale superiore al 50% rispetto al totale della lunghezza della costa interessata, e che ciò contribuisce a limitare la perdita di funzionalità originale degli arenili in un settore costiero marcatamente antropizzato ed in continuità nell’entroterra con il centro urbano di Civitavecchia;
- Il PUA prevede un incremento di varchi di accesso agli arenili e misure per garantire la massima visuale dal mare superiore al 50% del tratto di arenile di competenza, contribuendo a migliorare l’accessibilità al mare;
- Per quanto concerne la mobilità ed i flussi di traffico, l’Autorità Procedente ha previsto specifiche misure per mitigarne le ricadute, con particolare riferimento alla preliminare ricognizione di aree con destinazione d’uso a parcheggio stagionale a supporto del turismo balneare ed azioni mirate a favorire la mobilità sostenibile, con realizzazione di una pista ciclabile lungomare e di percorsi pedonali che favoriscano attività all’aria aperta e riducano i flussi di traffico veicolare;
- In relazione agli impatti generati dal Piano sulle componenti ambientali, ARPA LAZIO non ha riscontrato particolari criticità, fermo restando l’adozione di idonee misure di mitigazione e controllo;
- Sia pur in assenza nel RP di un’analisi sulla classificazione acustica dell’area, l’adozione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di specifiche misure di contenimento qualora la fruizione dell’arenile possa comportare *“causa oggettiva di disturbo e di disagio per i residenti e/o turisti che abitano stabilmente e/o temporaneamente in prossimità della spiaggia”* come riportato nel RP, possa considerarsi sufficiente per evitare ricadute significative sulla componente “Rumore”;
- Nel tratto in esame sono presenti fenomeni di erosione costiera, per i quali è necessario mettere in atto misure preventive quali un periodico monitoraggio e la realizzazione di opere di difesa costiera;
- Nell’ambito territoriale interessato dal PUA vi sono aree a rischio idrogeologico, per le quali il PUA in esame prevede alcune misure finalizzate ad evitare l’ubicazione di concessioni o di fruizione in condizioni di pericolosità, tra cui azioni di monitoraggio e prevenzione del rischio, ed attuazione di misure di salvaguardia

da concordare con l'Autorità di Bacino, nonché la limitazione per le concessioni adiacenti a corsi d'acqua (fiumi, fossi, canali e scarichi vari) a sole attività di supporto alla balneazione;

- Sebbene il rilascio di nuove concessioni possa portare potenzialmente ad un aumento del numero di presenze giornaliere nell'area e conseguentemente una maggiore produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilabili, che dovrà essere opportunamente gestita, l'impatto degli interventi in esame sulla matrice rifiuti risulta poco significativa, come confermato da ARPA Lazio, considerati il carico antropico previsto dall'attuazione del PUA rispetto al contesto urbano in cui è inserito, e l'attuale gestione comunale della raccolta differenziata;
- La localizzazione nell'ambito di intervento, il suo dimensionamento e le modificazioni previste non comportano una significativa modifica del quadro ambientale esistente;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3-bis, del D.Lgs. n.152/2006, quanto segue:

1. Dovranno essere rispettate le misure di conservazione, di cui alla DGR 369/2016, per le ZSC marine cod. IT6000005 "Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara" e cod. IT6000006 "Fondali tra Punta Pecoraro e Capo Linaro", con particolare riguardo alle previsioni di realizzazione dei punti di ormeggio, in ottemperanza al parere VInCA prot. 433721 del 19/04/2023. Nelle successive fasi progettuali dei punti di ormeggio, si raccomanda di verificare con la struttura regionale competente in materia di Valutazione di incidenza l'eventuale necessità di ulteriori adempimenti;
2. Per le fasi successive di operatività a regime dei punti d'ormeggio, il Soggetto Gestore delle relative attività dovrà favorire le azioni di ulteriore valorizzazione e promozione dei Siti Natura 2000 come elencate nello "Screening di Incidenza" (Elaborato n.8.2 – pag. 22);
3. Tutti gli interventi previsti dovranno essere conformi alla disciplina del PTPR e pertanto, ogni intervento di modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., dovrà essere subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 146 del medesimo Decreto Legislativo. Si raccomanda in particolare la conformità a quanto previsto all'art. 34 del P.T.P.R. "Protezione delle fasce costiere marittime" con particolare riferimento alle attività consentite nei diversi tipi di paesaggio;
4. Il PUA in esame dovrà limitarsi al solo tratto demaniale individuato in coerenza con gli ambiti, le azioni e le tipologie di opere previste dal PUAR, garantendo il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale dello stesso;
5. Nelle successive fasi approvative dovranno essere dettagliati gli aspetti evidenziati dall'Area regionale "Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative", con particolare riferimento alla localizzazione e destinazione delle diverse strutture ubicate nelle aree oggetto di concessione demaniale, ivi compresi i Punti di Ormeggio;
6. In riferimento alle previsioni del PUA ed alla destagionalizzazione, si dovrà favorire la mobilità con mezzi ad emissione ridotta e ciclo-pedonale, disincentivando l'utilizzo del mezzo privato, al fine di ridurre l'emissione di inquinanti in atmosfera e i relativi effetti sulla salute umana;
7. Il rilascio di nuove concessioni dovrà avvenire previa verifica di sufficienti aree di parcheggio, anche stagionali, che abbiano idonea destinazione d'uso e che siano adeguatamente collegate agli arenili per la sicurezza del transito pedonale;
8. Preliminarmente all'attuazione del Piano, dovrà essere verificato che vi sia un adeguato dimensionamento del depuratore esistente, al fine di consentire uno smaltimento soddisfacente delle acque reflue e evitare fenomeni di inquinamento idrico;
9. Dovranno essere attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque;
10. Il PUA dovrà recepire le condizioni fornite dall'Area Difesa della Costa al fine di garantire azioni di prevenzione e contrasto all'erosione costiera, ossia adeguamento degli accessi al litorale per garantire

l'accesso e l'operatività dei mezzi utilizzati per gli eventuali interventi di difesa costiera, monitoraggio dell'erosione sul litorale interessato dal PUA, e verifica del posizionamento nell'installazione di eventuali strutture temporanee al fine di evitare fenomeni erosivi;

11. Dovrà essere evitato il rilascio di nuove concessioni nelle aree catalogate dal PAI a rischio di inondazione e rischio frana. Per attività in prossimità di tali aree dovranno essere condotte le necessarie verifiche sulla pericolosità e conseguentemente realizzate le eventuali opere di difesa e messa in sicurezza attuando le diverse misure preventive indicate nel Rapporto Preliminare, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal PUAR e dalla normativa di settore per tali fattispecie;
12. Si dovrà provvedere all'utilizzo di energie rinnovabili per un'adeguata illuminazione degli spazi pubblici, dei parcheggi e per la segnaletica luminosa. Al fine di limitare gli impatti relativi alla componente Aria e fattori climatici legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di manufatti dovrà avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche corrispondenti in base alla normativa vigente, incentivando l'uso di energie rinnovabili e prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali di costruzione;
13. La produzione dei rifiuti urbani dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116;
14. Dovrà essere verificato se l'attuazione del PUA sia compatibile con quanto previsto dal Piano di Disinquinamento acustico e nel caso emergano scostamenti con i limiti normativi dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione;
15. In fase di cantiere dovranno essere adottate opportune azioni al fine di mitigare gli ulteriori possibili impatti per rumori, polveri e traffico di mezzi pesanti;
16. Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;
17. In relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n. 6;
18. Si dovranno attuare tutte le misure e tutti gli accorgimenti previsti nel Rapporto Preliminare ed indicati nei contributi SCA acquisiti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate in premessa.

il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Proietti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)